

1.

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988.

(Estratto)

Libro I
Soggetti

Titolo III
Polizia giudiziaria

55. Funzioni della polizia giudiziaria. – 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (326, 347 ss.).

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (131, 348³, 370; att. 77).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; att. 16-19).

56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria ⁽¹⁾. – 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge ⁽²⁾;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria ⁽³⁾;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

⁽¹⁾ Si veda anche l'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla

criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, prevede il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria.

⁽²⁾ L'art. 17 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S., dispone che i servizi di polizia giudiziaria devono essere istituiti dal dipartimento della pubblica sicurezza nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esecuzione delle sue attribuzioni di coordinamento. La norma, peraltro, non ha ancora trovato attuazione.

⁽³⁾ A norma dell'art. 5 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria sono istituite in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. – 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ⁽¹⁾;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia ⁽²⁾ e del corpo forestale dello Stato ⁽³⁾ nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ⁽¹⁾;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia ⁽²⁾, le guardie forestali ⁽³⁾ e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guar-

die delle province e dei comuni quando sono in servizio ⁽⁶⁾.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Si vedano gli artt. 36, n. 2 e 39 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.

⁽²⁾ Con L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), il corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2). Per l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si veda l'art. 14. Il D.M. 14 giugno 2007 ha istituito il "nucleo investigativo centrale" della polizia penitenziaria con funzioni di p.g. "per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario".

⁽³⁾ Si vedano gli artt. 8, 12 e 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, l'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'art. 5 del D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.

⁽⁴⁾ In particolare sono ufficiali di polizia giudiziaria: gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando, ex art. 178 D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66; gli appuntati scelti della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, ex D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1987, n. 472; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 14, comma 1, lett. b), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

⁽⁵⁾ A norma dell'art. 1, comma 113, della L. 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente lettera, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

⁽⁶⁾ La qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni dall'art. 5¹, lett. a), prima parte, della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale.

⁽⁷⁾ In particolare si vedano:

1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;

2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 22 giugno 1913, n. 611;

3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell'industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033;

4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4;

5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private sulla pesca, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7) i comandanti di corpo, di distacco e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.;

8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco, ex art. 6 D.P.R. 8 marzo 2006, n. 139;

10) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

11) gli ispettori del lavoro e i funzionari assistenti INPS e INAIL ex D.L.vo 14 settembre 2015, n. 149;

12) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283;

13) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441;

14) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell'art. 1235 c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94;

15) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963;

16) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;

17) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46;

18) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

19) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43;

20) gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni, ex L. 2 febbraio 1974, n. 64;

21) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell'uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157;

22) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833;

23) l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni

penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

24) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ex D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;

25) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979;

26) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65;

27) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133;

28) gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230;

29) il personale delle camere di commercio nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20);

30) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 26 D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76;

31) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all'art. 6 della L. 20 luglio 2004, n. 189;

32) i membri distaccati di una squadra investigativa comune di cui all'art. 5 del D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 34.

58. Disponibilità della polizia giudiziaria. – 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Nuclei di polizia giudiziaria «specializzata» sono previsti per le indagini sui sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 8 comma 2 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82) e sulla criminalità organizzata (art. 12 commi 4 e 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203).*

59. Subordinazione della polizia giudiziaria ⁽¹⁾. – 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (56; att. 15).

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della

Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (att. 13-14).

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (att. 16-19) inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 ⁽²⁾. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

⁽¹⁾ *Si vedano anche l'art. 83 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante modifiche della suddetta normativa e l'art. 6 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, contenente norme di attuazione, coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 449/1988.*

⁽²⁾ *Le parole: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1» sono state inserite dall'art. 17, comma 3, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.*

Libro V

Indagini preliminari
e indagini preliminari

Titolo IV

Attività a iniziativa
della polizia giudiziaria

347. Obbligo di riferire la notizia del reato. –

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione ⁽¹⁾.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari ⁽²⁾.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6) ⁽³⁾, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609

quinquies, 609 *octies*, 612 *bis* e 612 *ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ⁽⁴⁾ e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale ⁽⁵⁾. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

⁽¹⁾ *Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

⁽²⁾ *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

⁽³⁾ *Le parole: «275, comma 3,» sono state sostituite dalle attuali «407, ... a 6)» per effetto dell'art. 21, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.*

⁽⁴⁾ *Le parole: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.*

⁽⁵⁾ *Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

348. Assicurazione delle fonti di prova. – 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole ⁽¹⁾.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova ⁽²⁾.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

⁽¹⁾ *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

⁽²⁾ *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 8 della L. 26 marzo 2001, n. 128.*

349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. – 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (357², lett. d).

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti ⁽¹⁾.

2 *bis*. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero ⁽²⁾ ⁽³⁾.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66 (64).

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in rela-

zione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità (496 c.p.), la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente (att. 94²; 651 c.p.)⁽⁴⁾.

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

⁽¹⁾ Si vedano anche l'art. 4 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 7 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per la sua attuazione, nonché il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

⁽²⁾ Questo comma è stato inserito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

⁽³⁾ A norma dell'art. 10, comma 4 quater, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155, le disposizioni di cui a questo comma si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

⁽⁴⁾ Le parole da: «ovvero, previo avviso ...» fino alla fine del comma, sono state aggiunte dall'art. 10, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.

350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. – 1.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'art. 384, e nei casi di cui all'articolo 384 bis⁽¹⁾.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole: «e nei casi di cui all'articolo 384 bis» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

351. Altre sommarie informazioni. – 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 357², lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto⁽³⁾.

1 ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, ⁽⁴⁾ 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater,

600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis⁽¹⁾ del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini⁽²⁾ (7).

(1) *L'ultimo periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L. 1° marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.*

(2) *Per i reati di abuso di informazione privilegiata e di agiotaggio finanziario, la Consob «compie atti di accertamento delle violazioni», anche procedendo «all'audizione di chiunque appaia informato sui fatti, redigendone processo verbale», e trasmette al pubblico ministero la relazione sull'attività svolta.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.*

(4) *Le parole: «572.» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(5) *Le parole: «e 609 undecies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 undecies e 612 bis» dall'art. 2, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.*

(6) *Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.*

(7) *Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. c), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.*

352. Perquisizioni⁽¹⁾. – 1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) procedono a perquisizione personale o locale (247 ss.; coord. 225) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la perso-

na sottoposta alle indagini o l'evaso (103, 356; att. 113; 609 c.p.).

1 bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi⁽²⁾.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (293) o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata (656) per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute (357², lett. d). Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

(1) *Norme particolari sulle perquisizioni della polizia giudiziaria sono contenute nell'art. 4 della L. 22 maggio 1975, n. 152, sull'ordine pubblico, come modificata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa; nell'art. 27 della stessa L. n. 55/1990; nell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, testo unico della legge sugli stupefacenti; nell'art. 25 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, sulla criminalità mafiosa; nell'art. 5 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazioni e genocidio, e nell'art. 12 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, sull'immigrazione clandestina.*

(2) *Questo comma è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48.*

353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza. – 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria (57) li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro (253 ss.).

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata (356) e l'accertamento del contenuto (1).

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (2) per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3) di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati (357², lett. e).

(1) *Le parole: «e l'accertamento del contenuto» sono state aggiunte dall'art. 9, comma 2, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48.*

(2) *Le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono state così sostituite dalle attuali da: «lettere, pieghi, ...» fino a: «... o se inoltrati per via telematica,» dall'art. 9, comma 2, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48.*

(3) *Le parole: «telegrafico, telematico o di telecomunicazione» sono state inserite dall'art. 9, comma 2, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48.*

354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria

adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità (2). Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (253, 356; att. 113) (3) (4).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale (245, 357², lett. e); att. 113). [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell'articolo 349] (5).

(1) *Le parole: «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini» sono state inserite dall'art. 9 della L. 26 marzo 2001, n. 128.*

(2) *Questo periodo è stato inserito dall'art. 9, comma 3, della L. 18 marzo 2008, n. 48.*

(3) *Il sequestro è previsto obbligatoriamente per gli immobili in cui sono stati rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, a norma dell'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 533, sull'ordine pubblico.*

(4) *Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L. 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di P.G., previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedenti, possono procedere al sequestro, «con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p.», della documentazione esistente presso uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. La medesima documentazione può essere richiesta, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di P. G., dal procuratore della Repubblica o dal questore.*

(5) *L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 4 ter, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi soppresso dall'art. 27 della L. 30 giugno 2009, n. 85.*

355. Convalida del sequestro e suo riesame. – 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il seque-

stro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ⁽¹⁾.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

(1) La restituzione è doverosa anche in presenza del superamento del termine di quarantotto ore (Corte cost. 8 aprile 1993, n. 151).

356. Assistenza del difensore. – 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2.

357. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. – 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova (att. 115).

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce (333), querelle (336) e istanze (341) presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350);

c) informazioni assunte, a norma dell'art. 351 ⁽¹⁾;

d) perquisizioni (352) e sequestri (354);

e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (348).

3. Il verbale (135) è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (57) nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti (334), il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253).

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 5, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

Libro VI

Procedimenti speciali

Titolo III

Giudizio direttissimo

449. Casi e modi del giudizio direttissimo. –

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato (380 ss.), il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento (566), per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto (coord. 233). Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini ⁽¹⁾.

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione ⁽²⁾. L'imputato libero è citato a comparire (450²⁻³) a una udienza non successiva al trentesimo ⁽²⁾ giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato (335). L'imputato in stato di custodia cautelare (284, 285, 286) per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale

convalida dell'arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini ⁽⁴⁾. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero ⁽⁴⁾.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso (12) con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (18, 19). Se la riunione (17) risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

⁽¹⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

⁽²⁾ Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

⁽³⁾ La parola: «quindicesimo» è stata così sostituita dalla parola: «trentesimo» dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

⁽⁴⁾ Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. h bis), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

2.

D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 182 del 5 agosto 1989) ⁽¹⁾ e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 227 del 28 settembre 1989.

⁽¹⁾ In vigore dal 24 ottobre 1989.

(Estratto)

Titolo I

Norme di attuazione

Capo II

Disposizioni relative al pubblico ministero

4 ter. ⁽¹⁾ **Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia.** – 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371 bis, commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di

un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L'assegnazione al predetto nucleo non determina l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 15 ter, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.

Capo III

Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria. – 1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'art. 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'art. 10.

6. Costituzione dell'organico delle sezioni. – 1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica ⁽¹⁾.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell'art. 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

⁽¹⁾ Questo comma è stato così sostituito dall'art. 209 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione

ne del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture».

7. Ripianamento organico e posti vacanti. – 1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 6 comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

8. (1) Assegnazione alle sezioni. – 1. Gli interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

(1) A norma dell'art. 3, comma 74, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, questo comma si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

9. Direzione e coordinamento delle sezioni. – 1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'art. 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni. – 1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.

11. Trasferimenti del personale delle sezioni. – 1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione

ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione di carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario. – 1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi. – 1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

15. Promozioni. – 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

16. Sanzioni disciplinari. – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'eserci-

zio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'art. 56 comma 1 lett. b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

17. Procedimento disciplinare. – 1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla Polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti al-

la propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'art. 97 del codice.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

20. Disposizione transitoria. – 1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso

gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'art. 6 comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli artt. 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e alla assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.